

PIANO REGOLATORE GENERALE

RIELABORAZIONE PARZIALE

VOTO N° 175 DEL 02/05/90

CONSIGLIO REGIONALE URBANISTICA

OGGETTO:		
REGOLAMENTO EDILIZIO		
ALLEGATO	TAVOLA	SCALA

PIANO ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 15/09/1990
APPROVATO CON D.A.

IL PROGETTISTA:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

**FAUSTO DI
STEFANO**

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

CAP. I

FORMAZIONE DELLA CONCESSIONE DI EDIFICARE

ART. 1 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE COMUNALE

Le opere soggette a concessione comunale sono quelle per le quali l'Amministrazione Comunale, in base alle norme di legge, ha la competenza esclusiva di autorizzare l'edificazione.

ART. 2 - DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione deve essere presentata al Comune, in forma scritta, da parte del richiedente, il quale deve essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la concessione.

La domanda deve essere corredata da tutti i documenti necessari per la concessione, come specificato nell'art. 3.

La concessione è rilasciata dal Comune, in base alle norme di legge, e ha durata illimitata.

La concessione è revocabile, in base alle norme di legge, e non comporta alcun diritto di prelazione.

La concessione è rilasciata a titolo gratuito, salvo il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti.

La concessione è rilasciata in base alle norme di legge, e non comporta alcun diritto di prelazione.

A coloro che non hanno la concessione, è vietato costruire o far costruire edifici.

La concessione è rilasciata a titolo gratuito, salvo il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti.

La concessione è rilasciata in base alle norme di legge, e non comporta alcun diritto di prelazione.

La concessione è rilasciata in base alle norme di legge, e non comporta alcun diritto di prelazione. **riguardante**

▲ ▲ — ZZ ▲ ▲ — c n r ▲ no ▲ o — — con n n r ▲ ▲ ZZ ▲ ▲
▲ ▲ — c n r ▲ no ▲ o — — con n n r ▲ ▲ ZZ ▲ ▲

▲ ▲ — c n r ▲ no ▲ o — — con n n r ▲ ▲ ZZ ▲ ▲
▲ ▲ — c n r ▲ no ▲ o — — con n n r ▲ ▲ ZZ ▲ ▲

▲ ▲ — c n r ▲ no ▲ o — — con n n r ▲ ▲ ZZ ▲ ▲
▲ ▲ — c n r ▲ no ▲ o — — con n n r ▲ ▲ ZZ ▲ ▲

▲ ▲ — c n r ▲ no ▲ o — — con n n r ▲ ▲ ZZ ▲ ▲

▲ ▲ — c n r ▲ no ▲ o — — con n n r ▲ ▲ ZZ ▲ ▲

▲ ▲ — c n r ▲ no ▲ o — — con n n r ▲ ▲ ZZ ▲ ▲

▲ ▲ — c n r ▲ no ▲ o — — con n n r ▲ ▲ ZZ ▲ ▲

▲ ▲ — c n r ▲ no ▲ o — — con n n r ▲ ▲ ZZ ▲ ▲

▲ ▲ — c n r ▲ no ▲ o — — con n n r ▲ ▲ ZZ ▲ ▲

▲ ▲ — c n r ▲ no ▲ o — — con n n r ▲ ▲ ZZ ▲ ▲

ART. 3 - ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

L'azione non è un'azione concorrente con l'azione di condanna, ma è un'azione di condanna che si svolge in un'azione di condanna.

Amministratore non è un'azione concorrente con l'azione di condanna, ma è un'azione di condanna che si svolge in un'azione di condanna.

Il condanno non è un'azione concorrente con l'azione di condanna, ma è un'azione di condanna che si svolge in un'azione di condanna.

Il condanno non è un'azione concorrente con l'azione di condanna, ma è un'azione di condanna che si svolge in un'azione di condanna.

La sentenza non è un'azione concorrente con l'azione di condanna, ma è un'azione di condanna che si svolge in un'azione di condanna.

Il condanno non è un'azione concorrente con l'azione di condanna, ma è un'azione di condanna che si svolge in un'azione di condanna.

ART. 4 - ENTI CHE EMETTONO PARERI

L'azione di condanna non è un'azione concorrente con l'azione di condanna, ma è un'azione di condanna che si svolge in un'azione di condanna.

Il condanno non è un'azione concorrente con l'azione di condanna, ma è un'azione di condanna che si svolge in un'azione di condanna.

Il condanno non è un'azione concorrente con l'azione di condanna, ma è un'azione di condanna che si svolge in un'azione di condanna.

Il condanno non è un'azione concorrente con l'azione di condanna, ma è un'azione di condanna che si svolge in un'azione di condanna.

Il condanno non è un'azione concorrente con l'azione di condanna, ma è un'azione di condanna che si svolge in un'azione di condanna.

Il condanno non è un'azione concorrente con l'azione di condanna, ma è un'azione di condanna che si svolge in un'azione di condanna.

Il condanno non è un'azione concorrente con l'azione di condanna, ma è un'azione di condanna che si svolge in un'azione di condanna.

Il condanno non è un'azione concorrente con l'azione di condanna, ma è un'azione di condanna che si svolge in un'azione di condanna.

Il condanno non è un'azione concorrente con l'azione di condanna, ma è un'azione di condanna che si svolge in un'azione di condanna.

ART. 5 - COMMISSIONE EDILIZIA

L'articolo 10 del regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12/05/2010, è modificato nel seguente modo:

A) Membri

La Commissione Edilizia è composta da sei (6) membri, di cui tre (3) nominati dal Sindaco e tre (3) nominati dal Consiglio Comunale. Il Presidente della Commissione Edilizia è nominato dal Sindaco. Il Vice Presidente della Commissione Edilizia è nominato dal Consiglio Comunale.

B) Membri non nominati dal Sindaco

La Commissione Edilizia è composta da sei (6) membri, di cui tre (3) nominati dal Sindaco e tre (3) nominati dal Consiglio Comunale. Il Presidente della Commissione Edilizia è nominato dal Sindaco. Il Vice Presidente della Commissione Edilizia è nominato dal Consiglio Comunale. I membri della Commissione Edilizia sono nominati dal Sindaco e dal Consiglio Comunale per un periodo di tre (3) anni. Il Presidente della Commissione Edilizia è nominato dal Sindaco. Il Vice Presidente della Commissione Edilizia è nominato dal Consiglio Comunale. I membri della Commissione Edilizia sono nominati dal Sindaco e dal Consiglio Comunale per un periodo di tre (3) anni.

L'articolo 11 del regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12/05/2010, è modificato nel seguente modo:

L'articolo 11 del regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12/05/2010, è modificato nel seguente modo:

L'articolo 12 del regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12/05/2010, è modificato nel seguente modo:

L'articolo 13 del regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12/05/2010, è modificato nel seguente modo:

L'articolo 14 del regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12/05/2010, è modificato nel seguente modo:

L'articolo 15 del regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12/05/2010, è modificato nel seguente modo:

ART. 6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

L'articolo 16 del regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12/05/2010, è modificato nel seguente modo:

L'articolo 17 del regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12/05/2010, è modificato nel seguente modo:

L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2012, in materia di...

L'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1024/2012, in materia di...

L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2012, in materia di...

L'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1024/2012, in materia di...

L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2012, in materia di...

L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1024/2012, in materia di...

L'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2012, in materia di...

L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1024/2012, in materia di...

ART. 7 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

L'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1024/2012, in materia di...

L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1024/2012, in materia di...

L'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1024/2012, in materia di...

L'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1024/2012, in materia di...

L'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1024/2012, in materia di...

ART. 8 - ISTRUTTORIA PRELIMINARE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

L'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1024/2012, in materia di...

L'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2012, in materia di...

ART. 9 - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

L'assegnazione delle concessioni è di esclusiva competenza del Comune.

Per le concessioni di cui al presente articolo, il Comune non può essere sottoposto a vincoli di natura finanziaria. A tal fine, il Comune può ricorrere a qualsiasi fonte di finanziamento.

Le concessioni sono in capo al Comune e la concessione costituisce un diritto di natura patrimoniale. Il Comune può, in qualsiasi momento, revocare la concessione.

A tal fine, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare la concessione. Il Comune può, in qualsiasi momento, revocare la concessione.

Il Comune non può, in nessun caso, concedere la concessione a favore di un soggetto che non sia un cittadino italiano. Il Comune non può, in nessun caso, concedere la concessione a favore di un soggetto che non sia un cittadino italiano.

Il Comune non può, in nessun caso, concedere la concessione a favore di un soggetto che non sia un cittadino italiano.

Le concessioni sono in capo al Comune e la concessione costituisce un diritto di natura patrimoniale. Il Comune può, in qualsiasi momento, revocare la concessione.

Il Comune non può, in nessun caso, concedere la concessione a favore di un soggetto che non sia un cittadino italiano.

Le concessioni sono in capo al Comune e la concessione costituisce un diritto di natura patrimoniale.

Il Comune non può, in nessun caso, concedere la concessione a favore di un soggetto che non sia un cittadino italiano.

ART. 10 - DURATA E DECADENZA - RINNOVO E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE

La concessione di cui al presente articolo ha una durata massima di anni dieci, a decorrere dalla data di inizio delle lavori di costruzione.

La concessione di cui al presente articolo ha una durata massima di anni dieci, a decorrere dalla data di inizio delle lavori di costruzione.

L'articolo 10 della legge n. 10 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle regioni, non è applicabile alle regioni che, al 31 dicembre 1996, non avevano ancora provveduto a varare il proprio bilancio di previsione per l'anno 1997.

Il presente articolo non si applica alle regioni che, al 31 dicembre 1996, non avevano ancora provveduto a varare il proprio bilancio di previsione per l'anno 1997. L'articolo 10 della legge n. 10 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle regioni, non è applicabile alle regioni che, al 31 dicembre 1996, non avevano ancora provveduto a varare il proprio bilancio di previsione per l'anno 1997.

L'articolo 10 della legge n. 10 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle regioni, non è applicabile alle regioni che, al 31 dicembre 1996, non avevano ancora provveduto a varare il proprio bilancio di previsione per l'anno 1997.

L'articolo 10 della legge n. 10 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle regioni, non è applicabile alle regioni che, al 31 dicembre 1996, non avevano ancora provveduto a varare il proprio bilancio di previsione per l'anno 1997.

L'articolo 10 della legge n. 10 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle regioni, non è applicabile alle regioni che, al 31 dicembre 1996, non avevano ancora provveduto a varare il proprio bilancio di previsione per l'anno 1997.

L'articolo 10 della legge n. 10 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle regioni, non è applicabile alle regioni che, al 31 dicembre 1996, non avevano ancora provveduto a varare il proprio bilancio di previsione per l'anno 1997.

L'articolo 10 della legge n. 10 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle regioni, non è applicabile alle regioni che, al 31 dicembre 1996, non avevano ancora provveduto a varare il proprio bilancio di previsione per l'anno 1997.

ART. 11 - DEROGHE

Il presente articolo non si applica alle regioni che, al 31 dicembre 1996, non avevano ancora provveduto a varare il proprio bilancio di previsione per l'anno 1997.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

L'articolo 10 della legge n. 10 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle regioni, non è applicabile alle regioni che, al 31 dicembre 1996, non avevano ancora provveduto a varare il proprio bilancio di previsione per l'anno 1997.

CAPO II

ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 13 - INIZIO DEI LAVORI

Il concessionario, entro il termine stabilito nel presente contratto, dovrà iniziare l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), del presente contratto, in conformità con le prescrizioni tecniche e progettuali approvate dal Committente, e dovrà tenere costantemente aggiornati i piani di lavoro e di cantiere, nonché i rapporti di avanzamento dei lavori, da consegnare al Committente, ai fini della verifica dell'andamento delle opere.

L'inizio dei lavori dovrà essere preceduto dalla presentazione al Committente di una relazione di cantiere, nella quale dovrà essere specificato il programma di lavoro, le risorse umane e materiali, e le modalità di esecuzione delle opere.

La data di inizio lavori dovrà essere comunicata al Committente, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio delle attività, e dovrà essere confermata successivamente con un apposito verbale di cantiere, sottoscritto dal concessionario e dal Committente.

ART. 14 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Le costruzioni dovranno essere eseguite in conformità con le prescrizioni tecniche e progettuali approvate dal Committente, e dovranno essere sottoposte al controllo e alla vigilanza del Committente, durante tutta la durata delle opere. Il concessionario dovrà garantire l'accesso ai cantieri e alle opere in corso di esecuzione, ai fini del controllo e della vigilanza del Committente.

Allo stato di avanzamento dei lavori, il concessionario dovrà tenere costantemente aggiornati i piani di lavoro e di cantiere, nonché i rapporti di avanzamento dei lavori, da consegnare al Committente, ai fini della verifica dell'andamento delle opere.

Il concessionario dovrà garantire l'accesso ai cantieri e alle opere in corso di esecuzione, ai fini del controllo e della vigilanza del Committente, e dovrà tenere costantemente aggiornati i piani di lavoro e di cantiere, nonché i rapporti di avanzamento dei lavori, da consegnare al Committente, ai fini della verifica dell'andamento delle opere.

Il concessionario dovrà garantire l'accesso ai cantieri e alle opere in corso di esecuzione, ai fini del controllo e della vigilanza del Committente, e dovrà tenere costantemente aggiornati i piani di lavoro e di cantiere, nonché i rapporti di avanzamento dei lavori, da consegnare al Committente, ai fini della verifica dell'andamento delle opere.

... hanno diritto ...

... conc ... con ...

ART. 15 - INADEMPIENZA ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI - SANZIONI E AMMENDE

... in ...

... con ...

... con ...

... non ...

... non ...

... non ...

... non ...

... non ...

ART. 16 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - LICENZA DI UTILIZZAZIONE

... conc ... on ... n ... o n ...
n no ... zion ... o ... co ... mc nz ... zion
... o ... zion ... o ...
...

... in co ... o no ... o ... c n co o n ...
n ... o n ... c ... o n n co n c zion
c ... o ... o c ... o ... n ...

on ... o ... nz ... no ... n c ... z ... co ... n ...
... con n ... n ... o ... n o n ... o ... n ...
nonc ... on nz ... o ... o ... o ...
... mc nz ... zion ... c ... n ... non ... n non
n n n c o co ... no ... o o ... n ... zion ... o ...
con n o ... o ...

L mc nz ... zion non ... o ... o no ...
... n o ... c ... o con ... n o ... non ... on n ...

P ... o ... in con ... o c ... n z o ... o no ... co ... o
... mc ... o ... o ... zion ... o ... o
... n o ... o zion ... c ... n ...
... n ...

**ART. 17 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE EDILIZIE E
CONCESSIONI RILASCIATE PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE
DEL PRESENTE REGOLAMENTO.**

L no ... n ... o ... n o non ... mc no ...
mc nz ... n ... on

TITOLO II

NORME RELATIVE ALL'ESTETICA ED ALL'IGIENE DELLE COSTRUZIONI

CAPO I

ASPETTO ESTERIORE DEI FABBRICATI

ART. 18 - ESTETICA DEGLI EDIFICI - PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI

Le costruzioni di nuova edificazione dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 18 del regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15/11/1977.

Le costruzioni di nuova edificazione dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 18 del regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15/11/1977.

Le costruzioni di nuova edificazione dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 18 del regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15/11/1977.

Le costruzioni di nuova edificazione dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 18 del regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15/11/1977.

ART. 19 - AGGETTI E SPORGENZE

Le costruzioni di nuova edificazione dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 19 del regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15/11/1977.

Le costruzioni di nuova edificazione dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 19 del regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15/11/1977.

Le costruzioni di nuova edificazione dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 19 del regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15/11/1977.

Altri o... no... no... comunque

non... con... con... con... con...

ART. 20 - CARATTERISTICHE DEI MURI DI PROSPETTO - RECINZIONI E MARCIAPIEDI - NUMERI CIVICI - TABELLE STRADALI

con... non... non...

non... con... con...

L... con... con...

... con... con...

A... con... con...

L... con... con...

... con... con...

... con... con...

no in ... no in ...
n nn ... in co ... n nc n nn
c n ...

L conc ion ... ozz zion ...
zon ... con ...
o co ... no ...

ART. 21 - SERRAMENTI

ono ...
c ... non ...
L un ...
c ... ono ... con ...
o ...

ART. 22 - DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI - FOGNOLI

co ... con ...
con o ... n o ... c ...
occ ...

occ ... c ...
ono ... con o ... con ...
o ... o ... c ... n ...
o ...

o c ... c ... n ...

Am ... o n ... o ...
c ...

o ... o ... o ...
c ... o ... n ... c ...

co ... c ...
o zion ... n nz ... c ...
o ... c ...

P ... o o co ... zion ...
o ... c ... n z ...
o zion ... n ... n zion ...
con ... zion ... c n ... zion ...

o ... o ... o ...
o nom ... c ... nno c ... o ...
n z ... n o ... o ...

o ... o ... o ...
a ... o ... n ...

L c ... o n ... nno o con o ...
m o o ... o ... n ...
m o o ... o ... zzo ... ozzo ...

ART. 23 - MOSTRE - VETRINE - BACHECHE - INSEGNE - EMBLEMI - ISCRIZIONI

L'azione di collocare e mantenere in luogo, per un periodo di tempo determinato, manifestazioni di carattere artistico, culturale, scientifico, sportivo, pubblicitario, ecc., in forma di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi, iscrizioni, ecc., è regolata dalle norme di cui all'art. 23 del regolamento comunale.

Le manifestazioni di cui al presente articolo non sono soggette a licenza, ma a autorizzazione del Sindaco, che può revocare o limitare l'autorizzazione in qualsiasi momento, qualora non siano conformi alle norme di cui all'art. 23 del regolamento comunale.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo non comportano alcun onere economico per il richiedente, salvo il pagamento delle spese di gestione e manutenzione delle strutture e dei materiali utilizzati.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito, salvo il pagamento delle spese di gestione e manutenzione delle strutture e dei materiali utilizzati.

non o... ano... in co... in... o... on... o... o...

ART. 24 - RESTAURI E VARIANTI DEI FABBRICATI ESISTENTI

Le opere di restauro e di manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti sono soggette a licenza del Sindaco, che può revocare o limitare la licenza in qualsiasi momento, qualora non siano conformi alle norme di cui all'art. 24 del regolamento comunale.

Le opere di restauro e di manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti sono soggette a licenza del Sindaco, che può revocare o limitare la licenza in qualsiasi momento, qualora non siano conformi alle norme di cui all'art. 24 del regolamento comunale.

Le opere di restauro e di manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti sono soggette a licenza del Sindaco, che può revocare o limitare la licenza in qualsiasi momento, qualora non siano conformi alle norme di cui all'art. 24 del regolamento comunale.

Le opere di restauro e di manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti sono soggette a licenza del Sindaco, che può revocare o limitare la licenza in qualsiasi momento, qualora non siano conformi alle norme di cui all'art. 24 del regolamento comunale.

o n o co n z on c o n c
n n c
c o n n o n
o o o o o n n z z z on
n co c o n z con n o o n n z Mon n
c o n z on o o z on o m o n o z z
n co c c o n z on n c o o o
no con n n n c o c n n o o o o n o o o con
n c c o a c o

CAPO II

NORME GENERALI RELATIVE ALLE DIMENSIONI DEGLI EDIFICI

ART. 25 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI

n o n o o n z z
no z on P

L n o co c o o z z n z o
o on ono co o o L n o
o n con o co o z z o n o
o o c

L z z n o o n n o n co
n z c n n n n no z on
n o o n n o n n c o n n o n o
no z z o o n n c z n o o z z o
o o n n on o o o n n z
o z z n z o z on c o

o n c o c n c o c c o c n o c n n non
n ono co n n z z o o n n n
c o n c n on z z con o o non ono o
o n n o o c o o z z z z

nc o z o o c o n o z z z z o
o n z on o non con n o o o z z co n
o z z

c o o o n n n z o n o c c n z z
o o n n n con n z z o o

c o o o c o con on o o o o
o o o non n on o z z
con n n n

Il presente regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2011, non è applicabile alle zone di cui al presente regolamento, in quanto le stesse sono già disciplinate dal regolamento comunale n. 10/01 del 1990, con successive modificazioni.

ART. 26 - INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA (i. f. f.)

L'indice di fabbricabilità fondiaria (i. f. f.) è il rapporto tra l'area coperta da edifici e l'area totale della zona.

Il presente regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2011, non è applicabile alle zone di cui al presente regolamento, in quanto le stesse sono già disciplinate dal regolamento comunale n. 10/01 del 1990, con successive modificazioni.

Il presente regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2011, non è applicabile alle zone di cui al presente regolamento, in quanto le stesse sono già disciplinate dal regolamento comunale n. 10/01 del 1990, con successive modificazioni.

Il presente regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2011, non è applicabile alle zone di cui al presente regolamento, in quanto le stesse sono già disciplinate dal regolamento comunale n. 10/01 del 1990, con successive modificazioni.

... c o c n ... on ... on ... c ... n ... n
o ... o ... no ... cc ... n ... nz ... no ...
... ZZ ... o o ... n o c ... on ...
... cc ... nz ... nno o ... n ... o ... o ... o ... n ...
... no ... nz ... c ... o ... c ... con ...

CAPO III

NORME RELATIVE ALL'INTERNO DELLE COSTRUZIONI

ART. 28 - CORTILI

... c o c n ... on ... on ... c ... n ... n
n ... c z i o n ...
... n ... c o c n c ... n ... non ... n ... 4 ...
... c o ... c ... c ... n o n o o ... c o c n ... c o ...
... c o ... c ... c o n ... n ... c o n n c o ... o c c ...
... Z Z ... c o c o ...
... c o n n n ... o o ... n n ... c ... o o n o ...
n ... c ... c ... c o c n ... n ... o ... n ... c o n c ...
c o n n n ... n ... c o n z i o n ... o ... o c ... n ...
c o n c ... n ... z ... n ... c ... o ... n z i o n ... o z i o n ... c o ... n ...
o ... o ... o ... o n o ... n o ... Z Z ...
L ... n z ... o ... n ... c o c n ... n o ... n o ... n o ...
... c ... o n ... n o ... n o ... c o ... n ...
... c o c n non ... c n c o ... z i o n ... c c ... o ... c o ...
... o ... Z Z ... c ...
... c o c n non ... c o ... z i o n ... o ... c ... o ... n ...
... c o ... c o ... z i o n ... o ...
... c o ... z i o n ... o ... n o c o ... c o n ... o n o ... o ...
n o ... c ... c ... n o ... z o n ...
n ... o ... o ... o ... c o ... n ... o ... z i o n ... c ... n ... c ... o ... z z ...
... c ...
... n o ... c ... o ... c o c n ... n ... o ...

...zion ...no n ... c o ...
co ... n o ... n ... n c n ... z z ...
...co ... n ... z n ... o ... c ... o ...
... o ... con o ... n ... o ... non c ...

ART. 29 - SERVIZI IGIENICI

... n ... zion comoc ... n o ... zion o
... ono ... o ... zion nico co ... o ... c ...
no o occ ... c on ... n ...

... n ... n ... o ... ono ... o ... n no ... zio
... nico ... o ...

... n ... n ... o ... ono ... n ...
... zion nico ... o ... o ... n ... con o ... no ...
...

... con ... zion ... c o ... c o ... con ... c ...
... o ... coo ... ono ... zion nico ... zion
c ... n ... n ... n z ... o ... n ... co ... n ...
... zion nico ... n ono ... n ...

ART. 30 - UBICAZIONE DELLE CONDOTTE E DEGLI SCARICHI

con n ... comoc zion ... c ... o ...
... o ... zion n ... o ... o ... con n con ...
... o ... con zion c ... cco ... c ... con n n ... c ... no
co ... o ... con ... n ... n ... non ... c ...
nno ... con n n ...

ART. 31 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

ono loc ... n c ... o ... n n z ...
... on ...

A. - o ... n z o c ... n ... zion n o ...
com ...

- ... c o ... n on ...
- c on n ... com ...
- n ... c ... n o ...

A. - n oz ... n ... o zion ... o ...
... o ... n ... n ... n ... zion nico
n ... zion c ... o ... c n ... o ... n ... on ... o ...
...

non in ... oio o ... o ... cc in ... o
n ono ... zion ... con_om

zzin ... o ... o ... n nz ... on
o ... o ... zion ... c ... c ... m z

... m ... c ...

ono ... cc ... o ... o ... n nz ... on
n ... o ... zion

... zion ... n ... n ... zion ... com ...
n ... co ... co ... o ... o

... c ... c ... com ... no ... n

... co ... o ... n ... n o ... no ... o

... zion ... n ... m ... cc ... com ... non ... zion

... zion ... n ... m ... cc ... com ... non ... zion

... zzin ... o ... n ...

... o ... com ...

... cc in ... c ... n ... no ... o ... n ... o ... c ...
o ... nz

... n ... n ... n ...

... com ...

... n ... o ...

... o ... o ... zzin ... o ...

... n ... c ... com ... n ... o ...

... cc in con ... zion ... n ... o ...

... o ... n ... o ...

Loc ... non ... n ... n ... n ... n ... n ...

ART. 32 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

... P ... o ... n ... n ... c ... n ... c ... non ... o ...
... 4 ... 4 ... n ... o ... c ... no ... cc ...

L ... nz ... o ... ono ... n ... c ... n ... n ...
... on ... 4 ... on ...

ono ...

ono ...

b) o ...

ono ...

ono ...

ART. 33 - SCALE

ono ...

L ...

ART. 34 - EVACUAZIONE DELLE ACQUE LURIDE

ono ...

ono ...

L ...

L ...

ART. 35 - RIATTAMENTO EDIFICI ESISTENTI.

ono ...

Il presente articolo ha lo scopo di disciplinare l'isolamento termico delle parti esterne delle costruzioni, con particolare riferimento alle pareti, ai tetti e ai pavimenti, al fine di ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

ART. 36 - ISOLAMENTO TERMICO

Le parti esterne delle costruzioni, con particolare riferimento alle pareti, ai tetti e ai pavimenti, dovranno essere isolate termicamente in modo da limitare i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

ART. 37 - COPERTURE E MURI ESTERNI

Le coperture e i muri esterni dovranno essere isolati termicamente in modo da limitare i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

Le coperture e i muri esterni dovranno essere isolati termicamente in modo da limitare i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

Le coperture e i muri esterni dovranno essere isolati termicamente in modo da limitare i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

Le coperture e i muri esterni dovranno essere isolati termicamente in modo da limitare i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

Le coperture e i muri esterni dovranno essere isolati termicamente in modo da limitare i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

ART.38 - FOCOLAI - FORNI - CAMINI - CONDOTTI DI CALORE - CANNE FUMARIE - CONDOTTE PER L'EVACUAZIONE DELLE SPAZZATURE.

Le parti esterne delle costruzioni, con particolare riferimento ai focolai, ai forni, ai camini, ai condotti di calore, alle canne fumarie e alle condotte per l'evacuazione delle spazzature, dovranno essere isolate termicamente in modo da limitare i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

Le parti esterne delle costruzioni, con particolare riferimento ai focolai, ai forni, ai camini, ai condotti di calore, alle canne fumarie e alle condotte per l'evacuazione delle spazzature, dovranno essere isolate termicamente in modo da limitare i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

L'articolo 11 del presente regolamento è abrogato con effetto retroattivo.

Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

Art. 38 - Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

CAPO IV

EDIFICI RURALI

ART. 39 - NORME COMUNI CON GLI ALTRI EDIFICI

Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

ART. 40 - ACQUA POTABILE

Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

nc r ▲ o r ▲ m ▲ cco o c o o mco o o n r
n ▲ m ▲ con n r ▲ mzz z on r c r ozz o o n

ozz ▲ o n onono z on co ▲ r n
c ▲ c ▲ zzo o on ▲ ▲ n n n con n on co c n z o
o ▲ n r ▲ ▲ r ▲ n ▲ z on r c n n ▲ o o
o co n r

ono ▲ o n r c o m o o r c ▲ ▲
occ

L c n onono no ▲ o r ozz o con ▲ o
con o r m n z on n ▲ o ▲ n r ▲

con o r m n z on ▲ c n onono n r o o no
r o ▲ c ▲ c r o n

ART. 41 - STALLE

L ▲ onono cc ▲ r z on r n m o o on o
co r ▲ no ▲ n r n z m n o r o ▲
▲ n r ▲ n r

ono ▲ c ▲ ▲ no ▲ n c o o o r
▲ ▲ n o

ono ▲ o r ▲ n z on ▲ ▲
n o ▲ n r o r n c ▲ com L n r o
ono ▲ co ▲ o ▲ con ▲ ▲

L ▲ onono ▲ con ▲ ▲ no ▲ ▲
n o

ART. 42 - CONCIMAIE

▲ ▲ onono co ▲ r conc r co ▲ r ozz
c o r o ▲ o r c o r ▲ n z r ▲ r z on r
▲ no

ono ▲ co ▲ r con on o ▲ ▲ con ozz
n ▲ n o ▲ c z on r c ▲ ▲ L ▲ n r ▲

CAPO V

NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

ART. 43 - MANUTENZIONE DELLE AREE

Le aree scoperte, in cui siano presenti costruzioni, sono sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria, a cura del proprietario, in modo da mantenerle in condizioni di sicurezza e di salubrità. Le aree scoperte, in cui siano presenti costruzioni, sono sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria, a cura del proprietario, in modo da mantenerle in condizioni di sicurezza e di salubrità.

ART. 44 - DEPOSITI SU AREE SCOPERTE

Le aree scoperte, in cui siano presenti costruzioni, sono sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria, a cura del proprietario, in modo da mantenerle in condizioni di sicurezza e di salubrità. Le aree scoperte, in cui siano presenti costruzioni, sono sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria, a cura del proprietario, in modo da mantenerle in condizioni di sicurezza e di salubrità.

TITOLO III

STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

CAPO I

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART. 45 - STABILITA' E SICUREZZA DELLE NUOVE COSTRUZIONI

Le nuove costruzioni sono sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria, a cura del proprietario, in modo da mantenerle in condizioni di sicurezza e di salubrità. Le nuove costruzioni sono sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria, a cura del proprietario, in modo da mantenerle in condizioni di sicurezza e di salubrità.

ART. 46 - STABILITA' E SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI.

Le costruzioni esistenti sono sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria, a cura del proprietario, in modo da mantenerle in condizioni di sicurezza e di salubrità. Le costruzioni esistenti sono sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria, a cura del proprietario, in modo da mantenerle in condizioni di sicurezza e di salubrità.

L'occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico non è consentita se non in caso di necessità e per un periodo limitato di tempo, e deve essere autorizzata dalla competente autorità.

CAPO II

USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

ART. 47 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZIO O SUOLO O SOTTOSUOLO PUBBLICO.

L'occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico non è consentita se non in caso di necessità e per un periodo limitato di tempo, e deve essere autorizzata dalla competente autorità.

L'occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico non è consentita se non in caso di necessità e per un periodo limitato di tempo, e deve essere autorizzata dalla competente autorità.

L'occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico non è consentita se non in caso di necessità e per un periodo limitato di tempo, e deve essere autorizzata dalla competente autorità.

L'occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico non è consentita se non in caso di necessità e per un periodo limitato di tempo, e deve essere autorizzata dalla competente autorità.

L'occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico non è consentita se non in caso di necessità e per un periodo limitato di tempo, e deve essere autorizzata dalla competente autorità.

L'occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico non è consentita se non in caso di necessità e per un periodo limitato di tempo, e deve essere autorizzata dalla competente autorità.

L'occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico non è consentita se non in caso di necessità e per un periodo limitato di tempo, e deve essere autorizzata dalla competente autorità.

L'occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico non è consentita se non in caso di necessità e per un periodo limitato di tempo, e deve essere autorizzata dalla competente autorità.

ART. 48 - RINVENIMENTI E SCOPERTE

La presente clausola ha lo scopo di stabilire le condizioni di lavoro e di sicurezza per il personale che opera in cantiere, in particolare per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione contro i rischi di incendio e di esplosione. Le parti si impegnano a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e a prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori e delle persone che si trovano in cantiere.

L'azienda deve adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare:

CAPO III

CANTIERI DI LAVORO - CAUTELE CONTRO DANNI E MOLESTIE

ART. 51 - SEGNALAZIONE, RECINZIONE ED ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI

1. Le aziende che eseguono lavori di manutenzione, riparazione o installazione di impianti, macchine, attrezzature o componenti, devono segnalare, recintare e illuminare adeguatamente le zone di lavoro.

2. La segnalazione deve essere effettuata con cartelli e segnaletica di sicurezza, in modo da rendere visibile la zona di lavoro anche di notte e in condizioni di scarsa visibilità.

3. La recinzione deve essere realizzata con materiali resistenti e in grado di resistere a urti e impatti, in modo da impedire l'accesso non autorizzato alla zona di lavoro.

4. La segnalazione deve essere effettuata anche con luci aeree, in modo da rendere visibile la zona di lavoro anche di notte.

5. Le aziende che eseguono lavori di manutenzione, riparazione o installazione di impianti, macchine, attrezzature o componenti, devono segnalare, recintare e illuminare adeguatamente le zone di lavoro.

6. La segnalazione deve essere effettuata con cartelli e segnaletica di sicurezza, in modo da rendere visibile la zona di lavoro anche di notte e in condizioni di scarsa visibilità.

7. Le aziende che eseguono lavori di manutenzione, riparazione o installazione di impianti, macchine, attrezzature o componenti, devono segnalare, recintare e illuminare adeguatamente le zone di lavoro. La segnalazione deve essere effettuata con cartelli e segnaletica di sicurezza, in modo da rendere visibile la zona di lavoro anche di notte e in condizioni di scarsa visibilità.

8. La segnalazione deve essere effettuata anche con luci aeree, in modo da rendere visibile la zona di lavoro anche di notte.

9. Le aziende che eseguono lavori di manutenzione, riparazione o installazione di impianti, macchine, attrezzature o componenti, devono segnalare, recintare e illuminare adeguatamente le zone di lavoro.

10. La segnalazione deve essere effettuata con cartelli e segnaletica di sicurezza, in modo da rendere visibile la zona di lavoro anche di notte e in condizioni di scarsa visibilità.

11. Le aziende che eseguono lavori di manutenzione, riparazione o installazione di impianti, macchine, attrezzature o componenti, devono segnalare, recintare e illuminare adeguatamente le zone di lavoro.

12. La segnalazione deve essere effettuata con cartelli e segnaletica di sicurezza, in modo da rendere visibile la zona di lavoro anche di notte e in condizioni di scarsa visibilità.

13. Le aziende che eseguono lavori di manutenzione, riparazione o installazione di impianti, macchine, attrezzature o componenti, devono segnalare, recintare e illuminare adeguatamente le zone di lavoro.

Il presente regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le modalità di esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria e di manutenzione straordinaria.

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono quelle che hanno per oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le opere di manutenzione straordinaria sono quelle che hanno per oggetto la manutenzione straordinaria delle opere di manutenzione straordinaria.

Le opere di manutenzione straordinaria sono quelle che hanno per oggetto la manutenzione straordinaria delle opere di manutenzione straordinaria.

Le opere di manutenzione straordinaria sono quelle che hanno per oggetto la manutenzione straordinaria delle opere di manutenzione straordinaria.

ART. 52 - RESPONSABILITÀ DEGLI ESECUTORI DI OPERE

L'impresa incaricata dell'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria è responsabile dell'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.

La responsabilità dell'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria è dell'impresa incaricata dell'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.

ART. 54 - RIMOZIONE DELLE RECINZIONI

Le opere di rimozione delle recinzioni sono quelle che hanno per oggetto la rimozione delle recinzioni delle opere di manutenzione straordinaria.

Le opere di rimozione delle recinzioni sono quelle che hanno per oggetto la rimozione delle recinzioni delle opere di manutenzione straordinaria.

Le opere di rimozione delle recinzioni sono quelle che hanno per oggetto la rimozione delle recinzioni delle opere di manutenzione straordinaria.

Le opere di rimozione delle recinzioni sono quelle che hanno per oggetto la rimozione delle recinzioni delle opere di manutenzione straordinaria.

ART. 55 - PONTI E SCALE DI SERVIZIO

Le opere di ponti e scale di servizio sono quelle che hanno per oggetto la costruzione e la manutenzione di ponti e scale di servizio.

L'anno scorso, in un'occasione, ho visto un
nido di uccelli in un cespuglio. C'era un uccello
suo con un uovo.

Il mio cospicuo onore è stato
per un'occasione con un

in un'occasione, con un onore
il mio onore con un onore
o un onore con un onore
in un'occasione con un onore